

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"MODIFICA ALLA L. R. N. 28 DEL 24/4/1980, RECANTE NORME SUL
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

Relatore : prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge viene sottoposta al riesame del Consiglio Regionale con le modifiche apportate in conseguenza dei rilievi sollevati dal Governo della Repubblica sul testo a suo tempo approvato da questo Consesso.

Il primo rilievo riguarda l'errata imputazione all'esercizio finanziario 1980, ormai decorso, della spesa conseguente all'applicazione della legge.

La Commissione, pertanto, ha modificato l'art. 2 nella parte contestata.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, in base al quale il trattamento economico dei Consiglieri Regionali risulterebbe più favorevole di quello previsto per i Parlamentari, la Commissione, invece avendo esaminato i dati contabili riguardanti i due trattamenti economici in questione e che di seguito si evidenziano:

dati relativi al trimestre Gennaio/Marzo 1981

	<u>PARLAMENTARI</u>	<u>CONSIGLIERI REGIONALI</u>
Indennità carica	L. 2.350.084	60% dell'indennità di carica dei Parlamentari L. 1.410.050
Diarìa	L. 544.500	L. 450.000
Rimborso spese di trasporto	<u>permanente</u>	<u>L. 288.000</u>
Totale	L. 2.894.584	L. 2.148.050

./..

ha constatato che il trattamento economico riservato ai Consiglieri Regionali è di gran lunga inferiore a quello riservato ai Parlamentari Nazionali.

La Commissione, pertanto, nel confermare la necessità di applicare la nuova misura della diaria che in definitiva si discosta dalla precedente di sole L. 45.000, esprime parere favorevole per l'approvazione della presente proposta di legge.

Art. 1

La diaria corrisposta ai Consiglieri Regionali a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 23 giugno 1976, n. 15, é fissata in £ 495.000 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1980 ed in £ 544.500 mensili a decorrere del 1 gennaio 1981.

Art. 2

L'indennità di trasferta corrisposta ai Consiglieri Regionali in missione é fissata in £ 45.375 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale .

Tale importo é proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle 24 ore.

Art. 3

L'onere riveniente dall'applicazione della norma di cui all'art. 1 della presente legge, valutato in £ 27.000.000 per il 1980 e in 29.700.000 per il 1981, trova copertura sul Cap.00102- Parte II-Spesa- del Bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4

Il maggiore onere riveniente dall'applicazione della norma di cui all'art. 2 trova copertura con lo stanziamento appositamente previsto al Cap.00102 del bilancio 1981.